

## Provincia Autonoma di Bolzano

### Valori paesaggistici, architettonici e naturali in Alto Adige

I due principali strumenti di pianificazione paesaggistica in Alto Adige sono i seguenti:

- le “Linee guida natura e paesaggio in Alto Adige”, quale programma di sviluppo su base provinciale;
- il Piano paesaggistico, quale piano di tutela per valori preesistenti.

#### **Linee guida natura e paesaggio in Alto Adige**

Le “Linee guida natura e paesaggio Alto Adige” fissano gli obiettivi, i provvedimenti e le strategie applicative, al fine di salvaguardare a lungo termine l’identità del paesaggio altoatesino nel suo ambiente naturale, vitale ed economico. Le linee guida partono dal presupposto, che l’applicazione della tutela naturale e paesaggistica abbia la precedenza di fronte agli utilizzatori del territorio, come per esempio i contadini ed i proprietari dei boschi. L’aspetto singolare del nostro paesaggio rurale è, in definitiva, merito dei metodi di lavoro tradizionali e rispettosi della natura, adottati da generazioni di contadini. Il ruolo dell’agricoltura e della selvicoltura va tuttavia ben oltre la produzione di beni alimentari e materie prime rinnovabili. Un oculato sfruttamento del suolo, fondamentale per l’estrazione di acqua di falda pulita e per l’attrattiva di un paesaggio dall’alto indice di biodiversità, offre all’uomo un elevato standard di vita e diviene sempre più importante rispetto all’impostazione unilaterale propria dell’incremento di produzione a detrimento dell’ecologia.


#### **Il Piano paesaggistico**

Lo scopo di questo piano è la catalogazione, valutazione e tutela di ambiti ed oggetti paesaggistici altamente qualificanti. Il piano può riferirsi al territorio di un Comune o ad un territorio intercomunale. Le disposizioni sui vincoli paesaggistici verranno successivamente trasferite nel piano urbanistico comunale. Il piano dei vincoli paesaggistici può ritenersi un “prodotto di successo” dell’Alto Adige, considerato che nessuna Regione all’interno o all’estero può annoverare tra le sue conquiste un sistema di zone protette esteso alla quasi totalità della sua superficie.

#### *Le categorie di tutela paesaggistica*

Particolari conformazioni naturali, habitat naturali per eccellenza e tutte le altre zone rilevanti nell’interesse della natura e del paesaggio vengono disciplinati, quando necessario, da regolamenti specifici in merito alla loro destinazione d’uso ed al loro accesso. Tale regolamentazione tiene conto delle peculiarità e necessita locali di ordine ecologico-paesaggistico. Sulla base delle categorie di tutela previste dalla legge vengono indi-

viduati i vincoli paesaggistici specifici.



Stato della pianificazione paesaggistica in Alto Adige.

Le zone di tutela paesaggistica, come ad esempio le zone di rispetto o i paesaggi degni di particolare tutela, sono paesaggi colturali che, per la loro bellezza e tipicità paesaggistica o rilevanza ai fini della struttura insediativa originaria, vengono individuati come zone protette. L'individuazione di zone di tutela paesaggistica ricorre anche per arginare la dispersione insediativa o tutelare il circondario. In queste zone è fondamentalmente vietata la realizzazione di costruzioni edilizie e di impianti per la lavorazione della ghiaia, nonché l'insediamento di condutture aeree.

I biotopi sono ambienti vitali naturali o naturalistici, spesso anche prodotto della creazione o trasformazione ad opera dell'uomo. Una tutela efficace di specie animali e vegetali rare o minacciate avviene infatti solo grazie alla conservazione dei loro habitat naturali.

I monumenti naturali sono elementi naturali singoli come ad esempio alberi, sorgenti, cascate, laghi alpini, formazioni rocciose e di ghiaccio, caverne, giacimenti minerali e fossili, affioramenti geologici, che per loro peculiarità e rarità o tipicità paesaggistica si sono rivelati degni di tutela.

I parchi e giardini sono preziose aree verdi, riscontrabili soprattutto nell'ambito urbano o in prossimità di castelli e tenute. Vi sono fondamentalmente vietati tutti i provvedimenti a loro potenziale detrimento.

Le zone archeologiche rappresentano insediamenti preistorici documentanti la storia della nostra terra. In questi siti non sono vietate attività di sorta, tuttavia, qualora si vogliano apportare modificazioni sostanziali alla tipologia dell'area interessata, queste vanno concordate la Ripartizione provinciale dei beni culturali.

Secondo i casi tale regolamentazione contiene anche norme generali riguardanti oggetti o manufatti paesaggistici caratteristici (siepi, muri a secco, sentieri lastricati, i "Waale" - gli antichi canali irrigui -, castagni, alberi di noce, alberi da frutta ad alto fusto e.a.a.) o regolamentazioni del traffico. L'eliminazione di questi importanti elementi paesaggistici va, ove possibile, evitata. Pur non essendo sostanzialmente vietata, essa è vincolata alla concessione dell'autorizzazione di tutela paesaggistica ed all'adozione di misure compensative.

Le zone protette specifiche comprendono, a seconda della tipologia paesaggistica ed insediativa, solitamente dal 10 al 30% circa del territorio comunale. Per la maggior parte dei boschi, del verde alpino, degli insediamenti agricoli sparsi e delle aree fabbricabili sono sufficienti le disposizioni di legge generiche. Una tutela aggiuntiva viene applicata limitatamente ai paesaggi rurali particolarmente intatti - senza tuttavia escluderne la coltivazione -, bandendone l'attività edilizia e la dispersione insediativa.

I parchi naturali comprendono estese aree di interesse paesaggistico e culturale poste sotto tutela della Provincia autonoma. Le zone protette sono preziose perché contribuiscono a mantenere paesaggio e natura allo stato originario. Il parco naturale non significa solo tutela dell'ambiente, ma anche ricerca scientifica, informa-

zione ed educazione ambientale e possibilità di vivere esperienze nel mondo naturale.



Estratto del piano paesaggistico del Comune di Bressanone.

--- Confine comunale	Tratto stradale lastricato
▨ Zona di rispetto	Zona esclusa da vincolo paesaggistico
▭ Paesaggio di particolare tutela	Impianto di risalita
▭ Zona agricola di interesse paesaggistico	Zona archeologica
▭ Zona paludosa	▨ Biotopo
▭ Zona di pascolo e verde alpino	▲ Monumento naturale (puntiforme)
▭ Zona boschiva	▲ Monumento naturale (area)
▭ Castagneto	○ ○ ○ Delimitazione provvisoria del progettato parco naturale
▭ Acque	▭ Limite dell'ambito di validità
▭ Giardini e parchi	
▭ Zona di particolare valore storico-culturale	

### Procedura di approvazione dei vincoli paesistici

La procedura di approvazione dei Piani paesaggistici comunali e di quelli intercomunali è identica. L'iter prevede il seguente corso:

- proposta della I Commissione provinciale per la tutela del paesaggio;
- partecipazione delle autorità su base comunale;
- delibera da parte della Giunta provinciale;
- pubblica visione.


Proposta della I Commissione provinciale per la tutela del paesaggio: il Piano paesaggistico viene normalmente elaborato dall'Ufficio ecologia del paesaggio in stretta collaborazione con i Comuni e le associazioni locali d'interesse. I Comuni, le associazioni protezionistiche e le pro-loco hanno comunque anche facoltà di presentare delle istanze direttamente alla commissione. In sede di esame della I Commissione provinciale per la tutela del paesaggio partecipano sempre, con diritto di voto, i rappresentanti dei rispettivi Comuni e Comunità comprensoriali.

Partecipazione delle autorità su base comunale: la proposta di Piano paesaggistico della Commissione viene quindi depositata in municipio in visione per 30 giorni, entro i quali ogni cittadino può esprimere il proprio parere in merito. Il redattore del Piano è a disposizione per eventuali domande chiarificatrici o incontri informativi. Il consiglio comunale esprime infine il suo parere.

Delibera da parte della Giunta Provinciale: sulla base delle predette proposte e pareri la Giunta Provinciale delibera il Piano paesaggistico, che entrerà successivamente in vigore, con pubblicazione sul bollettino ufficiale.

Pubblica visione: tutti gli interessati possono prendere visione e all'occorrenza richiedere copie di parti del

Piano paesaggistico – la cartografia (in scala 1:10.000 o 1:5.000), le disposizioni e la relazione illustrativa – presso il Comune o l'Ufficio ecologia del paesaggio.



Tutela degli insiemi - Piano generale. Comune di Bressanone.

- LEGENDE- LEGENDA
- DENKMALSCHUTZ FLÄCHIG- TUTELA MONUMENTALE SUPERFICI
  - ENSEMBLESCHUTZ- TUTELA DEGLI INSIEMI
  - ARCHEOLOGISCHE ZONE- ZONA ARCHEOLOGICA
  - DENKMALSCHUTZ- TUTELA MONUMENTALE
  - LANDSCHAFTSCHUTZGEBIET- ZONA DI TUTELA PAESAGISTICA
  - NATURDENKMAL- MONUMENTO NAZIONALE

### Tutela degli insiemi

La Provincia Autonoma di Bolzano ha previsto la possibilità di vincolare insiemi di elementi architettonici e naturali caratteristici, il cui mantenimento sia rilevante per motivi di ordine scientifico, artistico o di cultura locale.

L'introduzione del principio della "tutela degli insiemi" nel *corpus* normativo della legge urbanistica provinciale costituisce una innovazione sostanziale e non soltanto per la Provincia di Bolzano.

Inedita risulta l'attribuzione ai Comuni di competenze specifiche in ordine alla conservazione dello spazio fisico-naturale o trasformato dall'uomo, rurale o urbano, che, ritenuta materia di particolare interesse pubblico, da sempre viene gestita direttamente dallo Stato e dalle Regioni.

Ora al Comune, che istituzionalmente è il diretto responsabile della pianificazione urbanistica del proprio territorio ed al quale in materia di tutela della preesistenza monumentale ed ambientale finora era affidata soltanto una generica possibilità di intervento tramite provvedimenti di natura urbanistica, si apre la prospettiva di un nuovo ambito normativo.

### *Il quadro legislativo provinciale*

La tutela degli insiemi si fonda giuridicamente sulla Legge urbanistica provinciale (Lup 13/97), la quale stabilisce all'art. 25 che un "insieme" comprende "in particolare strade, piazze e parti edificate, nonché parchi con edifici, compresi i singoli elementi di tali impianti costituiti dal verde, da spazi liberi e specchi d'acqua", la cui conservazione è dettata "da motivi di ordine scientifico, artistico o di cultura locale."

Gli insiemi non sono per definizione singoli oggetti, bensì rappresentano una combinazione di diversi elementi (insiemi di elementi), per i quali la presenza di manufatti creati dall'uomo risulta essenziale per distinguere la tutela degli insiemi dalla mera tutela storico-culturale e/o ambientale o dalla salvaguardia della natura. Ciò significa, che nel caso degli insiemi, si intendono normalmente diverse costruzioni in relazione tra loro, o il rapporto tra elementi architettonici ed elementi naturali o del paesaggio culturale.

La legge stabilisce che "modifiche al quadro d'insieme del complesso tutelato sono soggette ad approvazione da parte del sindaco. Tale approvazione è possibile solo qualora le modifiche vengano ad incidere in modo non sostanziale o temporaneo nel quadro d'insieme o nel caso in cui motivi inderogabili di interesse comune richiedano di tenerne conto."

Inoltre nella legge sono fissati i tempi (2 anni) entro i quali "i Comuni predispongono un elenco degli immobili da sottoporsi alla tutela degli insiemi" e si prevede che "la Giunta provinciale fissa i criteri per l'imposizione della tutela degli insiemi e istituisce un comitato di esperti con funzioni consultive."

Rilevante risulta anche la norma di salvaguardia che prevede che "tutti gli immobili per i quali il Comune propone l'applicazione della tutela degli insiemi non possono essere assoggettati, dal momento della proposta fino alla decisione definitiva da parte della Giunta provinciale, a interventi di cui all'articolo 59, comma 1, lettere c), d) ed e)."

### **Il Regolamento di esecuzione**

#### *I criteri per l'individuazione degli insiemi*

La Giunta provinciale ha recentemente approvato le Direttive ai Comuni per l'applicazione della tutela degli insiemi (delibera della Giunta provinciale n. 1340/2004, pubblicata sul Bur del 18 maggio 2004, n. 20).

Sulla base delle prime esperienze comunali per individuare gli insiemi da tutelare, riferendosi in particolare all'esperienza avviata dal Comune di Bolzano, con la delibera della Giunta provinciale viene stabilito che per l'individuazione di un insieme devono essere presenti almeno due dei seguenti criteri:

- valore storico;
- carattere pittoresco;
- carattere monumentale riferito alla disposizione delle costruzioni in rapporto reciproco e col paesaggio;
- connotazione stilistica, e cioè unitarietà stilistica oppure voluta commistione di stili diversi;
- figurabilità, quali leggibilità, appariscenza, capacità di orientare;
- panoramicità, quali vedute focalizzate e scorci prospettici verso l'esterno e prospettiva;
- memoria collettiva;
- permanenza dell'impianto urbano, e cioè leggibilità di un piano, di un programma oppure di un atto fondativo, che hanno determinato la morfologia insediativa);
- permanenza della tipologia edilizia;
- elementi naturali e di geomorfologia, carattere naturale se collegato all'opera dell'uomo.

#### *Il Comitato di esperti per la tutela degli insiemi*

Con delibera della Giunta è stato nominato un Comitato di esperti per la tutela degli insiemi; si tratta di un organo tecnico che consiglia i Comuni nella fase d'individuazione degli insiemi meritevoli di tutela e promuove la sensibilizzazione in materia di tutela degli insiemi.

Fanno parte del Comitato di esperti un rappresentante rispettivamente delle Ripartizioni Urbanistica, Beni Culturali e Natura e Paesaggio. Alle riunioni può partecipare con diritto di voto un rappresentante nominato dal Comune territorialmente competente.

#### *Procedura per la previsione degli Insiemi*

Ai sensi della legge urbanistica provinciale i Comuni sono invitati entro due anni a predisporre un elenco degli immobili da sottoporsi a Tutela degli insiemi. Dato che i criteri per l'individuazione degli insiemi sono stati

approvati con delibera del 26 aprile 2004, il termine di cui sopra per i Comuni è il 26 aprile 2006. Diversi Comuni hanno tuttavia già iniziato tale lavoro e presenteranno a breve i loro elenchi.

L'elenco degli immobili da sottoporre a tutela è inviato dal Sindaco al Comitato di esperti corredato da:

- una rappresentazione grafica della delimitazione degli insiemi,
- una relazione tecnica contenente le indicazioni relative ai criteri di individuazione ed gli specifici provvedimenti per la conservazione.

Per quanto concerne la determinazione degli elementi da sottoporre a tutela a livello comunale, la Giunta provinciale, nel rispetto dell'autonomia dei Comuni, non ha elaborato alcuna indicazione sui metodi di definizione delle proposte. La procedura per la definizione dell'elenco è dunque stabilita a discrezione di ciascun Comune. Il Comitato di esperti esprime un parere tecnico-scientifico in merito all'elenco proposto dal Comune e, nel caso lo ritenga opportuno, ne propone l'integrazione.

Il Comune delibera la previsione degli insiemi, ovvero provvede alla relativa modifica al piano urbanistico, rispettivamente al piano di attuazione, entro sei mesi dalla comunicazione del parere da parte del Comitato di esperti. Le norme di attuazione del piano urbanistico rispettivamente del piano di attuazione sono altresì integrate con indicazioni dettagliate in merito ai provvedimenti per la conservazione dei singoli insiemi. Trovano applicazione le procedure previste dalla legge urbanistica provinciale in merito alle varianti urbanistiche.

#### *Misure di salvaguardia*

Gli insiemi previsti dai Comuni sono sottoposti a misure di salvaguardia dal momento della proposta fino alla decisione definitiva da parte della Giunta provinciale. Ciò significa che, dal momento in cui il Sindaco invia l'elenco degli immobili da sottoporre a tutela al Comitato di esperti, sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

#### *Iniziativa del Comitato di esperti*

Il Comitato di esperti – in caso di pericolo concreto di pregiudizio ovvero di distruzione di un insieme meritevole di tutela – può esprimere ai Comuni, anche prima della scadenza del termine dato ai Comuni, delle proposte di tutela redigendo un apposito parere.

#### **SOGGETTO CHE PRESENTA IL CASO IN MOSTRA**

Provincia di Bolzano  
Ripartizione Urbanistica  
Sezione INU Alto Adige

#### **IL CASO**

Valori paesaggistici, architettonici e naturali in Alto Adige

#### **CARATTERISTICHE DELL'AMBITO DI RIFERIMENTO**

Aree urbanizzate / ambiente naturale  
Città/territorio storico

#### **A QUALE TEMA DELLA 5 RUN SI RIFERISCE PREVALENTEMENTE**

Pianificazioni specialistiche

#### **RIFERIMENTI**

<http://www.provincia.bz.it/natura>  
Urbanistica n. 114/2000  
Urbanistica informazioni n.156 / 1997